

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014

Trattamento illecito di dati personali - Danno non patrimoniale - Soglia di risarcibilità - Apprezzamento giudiziale - Modalità - Fattispecie relativa al reperimento via "web" dei dati personali. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto non risarcibile il danno alla privacy consistente nella possibilità, per gli utenti del "web", di rinvenire agevolmente su internet - attraverso l'uso di un comune motore di ricerca - generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva della parte attrice).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

Massime precedenti Vedi: N. 2370 del 2014

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008